



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti



Servizio Appalti

Via Dogana, 8 – 38122 Trento  
 ☎ 0461.496444 – ☎ 0461.496422  
 serv.appalti@pec.provincia.tn.it

Trento, **14 MAR. 2016**

**SITO INTERNET**

Prot. n. S171/16/ *128762* /3.5/923-13

### NOTA DI CHIARIMENTI N. 7

**Oggetto:** GARA DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA “BONIFICA, CON MISURE DI SICUREZZA, DELLE ROGGE DEMANIALI FACENTI PARTE DEL SITO INQUINATO DI INTERESSE NAZIONALE “TRENTO NORD” RELATIVAMENTE AGLI STRATI INSATURI DEL TERRENO - LOTTO 1”. Riscontro a quesiti.

Con riferimento a quesiti inoltrati da alcuni operatori economici, si forniscono i seguenti elementi di risposta.

**Si fa presente che le risposte sono state formulate tenendo conto delle modifiche ed integrazioni introdotte al bando di gara con nota di data 26 febbraio 2016 prot. 97391/3.5/923-13.**

#### **Quesito n. 47**

In merito a quanto richiesto al punto 2.2.B) PER I SOGGETTI CANDIDATI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI – al par. 4) PER IL TRASPORTO TRANSFRONTALIERO Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella cat. 6, si chiede di sapere se per una società già iscritta alle cat. 1 – 4 e 5, è sufficiente presentare la dovuta autorizzazione rilasciata dal Paese straniero ove si intende effettuare il trasporto, ovvero, se occorre, invece, il possesso dell’iscrizione alla cat. 6 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

#### **Risposta n. 47**

Il competente Servizio Opere Ambientali ha precisato come segue:

“Per quanto riguarda il trasporto transfrontaliero, si chiarisce quanto segue:

a. le imprese con sede legale in Italia, devono possedere:

1. l'iscrizione alle cat. 4 o 5 per il trasporto sul territorio italiano (la Circolare del Comitato Nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali prot. n. 0137 del 24 gennaio 2011 chiarisce che non è necessaria anche l'iscrizione alla cat. 6 ai sensi dell'art. 194, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 per chi è già iscritto ai sensi dell'art. 212, comma 5 del D.lgs. 152/2006) **e l'equivalente iscrizione** per il trasporto rilasciata dal Paese straniero ove si intende effettuare il trasporto; *oppure*
  2. qualora effettuino esclusivamente trasporti transfrontalieri, l'iscrizione alla cat. 6 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 194, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 **e l'equivalente iscrizione per il trasporto** rilasciata dal Paese straniero ove si intende effettuare il trasporto;
- b.** le imprese straniere devono invece possedere l'iscrizione alla cat. 6 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 194, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 **e l'iscrizione per il trasporto rilasciata** dal Paese straniero ove si intende effettuare il trasporto (se Paese dell'Unione Europea iscrizione al registro equivalente all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 26 della Direttiva 2008/98/CE registro)".

Si fa presente inoltre, che il bando di gara al par. 2.2.B, punto 4bis) nel caso di trasporto dei rifiuti all'estero, richiede che i trasportatori siano in possesso delle autorizzazioni oppure delle iscrizioni al registro, ai sensi dell'art. 26 della direttiva 2008/98/CE, rilasciate da tutti i Paesi stranieri interessati dal trasporto dei rifiuti per i codici CER corrispondenti.

Si rinvia infine alla risposta n. 28 della "Nota di chiarimenti n. 4" dd. 13/01/2016 ed alla risposta n. 35 della "Nota di chiarimenti n. 5" dd. 25/1/2016.

#### **Quesito n. 48**

**A.** Trattandosi di appalto misto si chiede di confermare che la prestazione principale sia quella afferente all'esecuzione dei lavori (par. 8.1 del bando) e la secondaria quella afferente alla prestazione dei servizi (par. 8.2 del bando); conseguentemente si chiede di confermare che in caso di partecipazione in RTI la società capogruppo sarà quella che avrà la quota maggioritaria nell'esecuzione dei lavori (alla quale infatti è richiesto il possesso dell'ANGA per la categoria 9 classe B).

**B.** Ipotizzando una risposta affermativa al primo quesito, in caso di partecipazione in RTI con 3 o più soggetti che assumono l'esecuzione dei lavori ed un unico soggetto (es. intermediario) che assume la prestazione dei servizi, considerando l'esigua differenza di importi tra le rispettive basi d'asta, si verrebbe a verificare la condizione in cui la mandataria, che svolge la prevalenza dei lavori nel rispetto di quanto previsto all'art. 92 comma 3 del DPR 207/2010, avrebbe complessivamente una quota di partecipazione all'interno del RTI inferiore a quella della mandante unica esecutrice dei servizi. Si chiede di confermare la correttezza di un RTI così costituito.

#### **Risposta n. 48**

A. Il bando di gara prevede, al par. 2.1, che *"in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ex art. 2602 c.c., il ruolo di mandataria dovrà essere assunto dal soggetto candidato per l'esecuzione dei lavori"*. Si conferma che la prestazione principale è quella relativa all'esecuzione dei lavori e che la prestazione secondaria è quella attinente ai servizi.

B. Un raggruppamento temporaneo di imprese costituito da più soggetti per la parte relativa ai lavori ed un unico soggetto per la parte relativa ai servizi configura un raggruppamento di tipo misto.

Le imprese associate in senso orizzontale per l'esecuzione della cat. OG12 devono pertanto rispettare i requisiti minimi indicati all'art. 92 comma 2 del DPR 207/2010 (si veda par. 2.2.A pg. 12) previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale.

Trattandosi di raggruppamento temporaneo di tipo misto, in capo alla mandataria del raggruppamento non si applica la regola disposta nel penultimo periodo dell'art. 92 comma 2 del DPR 207/2010.

#### **Quesito n. 49**

**Premesso che al punto 1.2 del bando vengono indicati i soggetti ammessi a partecipare alla procedura in oggetto e più in dettaglio i raggruppamenti temporanei;**

**che al punto 2.2.A. vengono elencati i requisiti di partecipazione per le imprese esecutrici dei lavori e precisamente per le ATI con indicazione specifica di orizzontali;**

**che al punto 2.2.B relativo alle imprese esecutrici dei servizi invece non vi nessun riferimento a requisiti per le ATI;**

**che al punto 4.1 e 4.2 (dichiarazioni da presentare in gara) viene sottolineato di utilizzare preferibilmente i modelli A1 e A2 allegati al bando di gara e che all'interno degli stessi al punto 7 di entrambe i fac-simili viene richiesto, in casi di ATI di indicare la tipologia del raggruppamento (orizzontale-verticale-misto) la mandataria, la mandante e le quota parte di lavori (A1) e servizi (A.2)**

**tutto ciò premesso,**

**considerato che a parere della scrivente sia nel bando che nei modelli sopracitati ci sono carenze e incongruità, si chiede di chiarire come va qualificata l'eventuale partecipazione in ATI, nel caso in cui un'impresa assuma l'esecuzione dei lavori e altra/altre l'esecuzione dei servizi.**

**Sembra alla scrivente che tale ATI possa configurarsi come Verticale (o mista se più imprese partecipano ai lavori e/o servizi) stante appunto la divisione fra lavori e servizi.**

**Si chiede inoltre conferma che nel caso di ATI verticale o mista come sopra individuata, debba essere designata una sola impresa capogruppo a cui conferire mandato di**

**rappresentanza, ed eventualmente in questo caso se la stessa debba avere una quota maggioritaria di partecipazione nel raggruppamento misto.**

**Risposta n. 49**

Nel caso in cui un unico soggetto assume per intero la "parte lavori" ed un unico soggetto assume per intero la prestazione del servizio si è in presenza di un raggruppamento di tipo verticale. All'interno di tale raggruppamento può essere individuata una sola impresa capogruppo a cui conferire mandato di rappresentanza; il bando di gara prevede, al par. 2.1, che *"in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ex art. 2602 c.c., il ruolo di mandataria dovrà essere assunto dal soggetto candidato per l'esecuzione dei lavori"*.

Si è in presenza di un raggruppamento temporaneo di tipo misto qualora due o più soggetti si associano per realizzare i lavori o la prestazione del servizio, si rinvia alla risposta n. 48.

**Quesito n. 50**

**Lo scrivente Consorzio intende partecipare alla gara come mandante per la parte lavori in un raggruppamento indicando esecutrice delle opere una sua cooperativa socia.**

**L'impresa capogruppo qualificandosi sulla parte servizi come intermediario può indicare nell'elenco dei soggetti individuati per lo svolgimento dell'attività di trasporto una o più mandanti che partecipano all'ati per la parte lavori?**

**Per quanto riguarda la cooperativa indicata dal Consorzio per la parte dei lavori, può essere indicata dall'intermediario Capogruppo quale soggetto individuato per l'attività di trasporto in possesso delle adeguate iscrizioni all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ed iscrizione alla CCIAA?**

**Risposta n. 50**

Si premette che in caso di partecipazione di un RTI di tipo verticale (un soggetto assume per intero la parte lavori ed un soggetto assume per intero la prestazione del servizio) la capogruppo dovrà essere il soggetto che assume l'esecuzione dei lavori.

Nel caso di RTI di tipo misto in cui vi è un sub raggruppamento di tipo orizzontale per la parte lavori ed uno o più soggetti che assumono la prestazione del servizio, il ruolo di mandataria dovrà essere assunto dal soggetto che assume la quota maggioritaria dei lavori.

Si rinvia alla risposta n. 48 e 49 della presente nota.

Per quanto riguarda invece il duplice quesito posto dal concorrente, si risponde come segue.

Nulla osta a che il soggetto individuato dall'intermediario possa assumere, all'interno del medesimo raggruppamento, anche il ruolo di mandante per la parte lavori.

Così come, nulla vieta che la medesima impresa sia individuata dall'intermediario e, nell'ambito dello stesso raggruppamento, sia individuata dal Consorzio come consorziata esecutrice.

In entrambi i casi, data la configurazione del bando, il medesimo soggetto spende requisiti diversi nei due distinti ruoli che ricopre (in caso di "soggetto individuato" requisiti di cui al par. 2.2.B e nel caso di mandante / consorziata esecutrice per i lavori il requisito di cui al par. 2.2.A).

Non è invece possibile la costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese tra consorzio ed un'impresa facente parte del consorzio (parere ANAC n. 119 del 6/6/2014; Tar Toscana n. 1963/2014).

#### **Quesito n. 51**

**a) Con riferimento alla procedura in oggetto siamo a porre il seguente quesito:**

**Si chiede cortese conferma che, in caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo da costituirsi tra un soggetto esecutore dei lavori ed un secondo soggetto prestatore dei servizi (nella fattispecie, un intermediario), sia corretta l'identificazione di un RTI di tipo VERTICALE, nel quale l'esecutore dei lavori assuma il ruolo di CAPOGRUPPO, mentre il prestatore dei servizi si profili come MANDANTE.**

**b) Si segnala, con l'occasione, che il CIG indicato nel bando di gara non risulta attualmente disponibile per il pagamento.**

**Si chiede altresì conferma che non sia richiesto ai concorrenti il PassOE.**

#### **Risposta n. 51**

a) Si conferma la correttezza della qualificazione di tipo "verticale" a tale tipologia di raggruppamento. Si rinvia alla risposta n. 48 e n. 49.

b) Si rinvia alla risposta n. 27 contenuta nella nota di chiarimenti n. 4 di data 13 gennaio 2016.

c) La presente procedura di gara non è soggetta ad AVCPass e pertanto il concorrente non deve rendere il PassOE.

#### **Quesito n. 52**

**a. E' possibile ritirare il CD (è gratuito?) e la lista della lavorazioni (in Via Dogana 8 a Trento previa richiesta a mezzo pec) nel giorno in cui effettueremo il sopralluogo? (ritrovo del sopralluogo parcheggio area Zuffo a Trento, ma la via?)**

**b. l'inserimento delle giustificazioni nella busta dell'offerta economica è facoltativo?**

**c. Nel caso di partecipazione come Costituenda ATI tra un operatore economico individuato per l'esecuzione dei lavori ed un trasportatore in possesso delle cat. 4 e 5 richieste, i legali rappresentanti di questi debbono presentare le dichiarazioni inerenti all'art. 38 del D. Lgs. 163/06. Ma questo obbligo vige anche per il legale rappresentante della discarica c/o la quale saranno conferiti i rifiuti?**

#### **Risposta n. 52**

a.) Il rilascio del CD e della Lista delle categorie è gratuito. Il ritiro può essere effettuato il giorno del sopralluogo previa richiesta inoltrata via pec o via fax (si rinvia al punto 13 delle premesse del bando di gara).

b.) E' facoltà del concorrente corredare, fin da subito, l'offerta economica delle schede di analisi dei prezzi; in tal caso, le schede dovranno essere inserite nella busta contenente l'offerta economica.

c.) Si premette che il bando di gara richiede, a pena di esclusione, ai soggetti che intendono presentare offerta, il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico organizzativa elencati al par. 2.2.A, 2.2.B nonché i requisiti indicati al par. 4.1. e 4.1.BIS.

Tra i vari requisiti si richiede il "*possesso delle autorizzazioni a recupero / smaltimento ai sensi del Titolo IIIbis Parte II del D.Lgs 152/2006 oppure ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006*" (punto 5 del par. 2.2.B).

Il soggetto titolare del centro di recupero / smaltimento potrà pertanto partecipare alla gara in proprio oppure, in alternativa, in qualità di soggetto individuato da intermediario con i limiti e le modalità individuate dal bando di gara.

Se il soggetto titolare del centro di recupero / smaltimento **partecipa in proprio** dovrà rendere tutte le dichiarazioni di cui al par. 4.1.Bis tra le quali è ricompresa la dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.LGs. 163/06 (punti 2, 2bis e 2ter del par. 4.1.BIS).

Nel caso in cui il centro di recupero / smaltimento partecipa in qualità di **soggetto individuato** da un intermediario dovrà rendere le dichiarazioni individuate al punto 6 della lett. 1h) par. 4.1.BIS (tra i quali è ricompresa la dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06).

### **Quesito n. 53**

Premesso quanto previsto all'art. 2.2.B punto 6 ed all'art. 4.1 BIS punto 1.h) punto 4) del bando di gara, si chiede di chiarire se, in caso di partecipazione di intermediari, è ammissibile l'individuazione del medesimo trasportatore, in possesso dei requisiti di cui ai punti 2, 3 e 4 dell'art. 2.2.B, da parte di distinti concorrenti intermediari.

Si chiede inoltre di chiarire se è possibile, per i concorrenti intermediari, individuare trasportatori qualificati che partecipano autonomamente alla gara in qualità di concorrente.

### **Risposta n. 53**

Date le modifiche introdotte al bando di gara con nota dd. 26 febbraio 2016 prot. 97391/3.5/923-13, non è possibile l'individuazione del medesimo trasportatore da parte di più intermediari.

Il trasportatore potrà pertanto partecipare alla gara in proprio oppure, in alternativa, in qualità di soggetto individuato da un unico intermediario.

Si rinvia ai paragrafi 2.1 e 2.2.B del bando di gara.

#### **Quesito n. 54**

In caso di partecipazione di intermediario in possesso di adeguata iscrizione ANGA cat. 8 (e senza iscrizione per le cat. 4 e 5) chiediamo se il trasporto possa considerarsi subappaltabile al 100% presentando l'elenco dei soggetti individuati per il trasporto (rif. punto 6 pag. 14).

#### **Risposta n. 54**

Premesso che il soggetto che presta il servizio deve risultare qualificato così come richiesto al par. 2.2.B e par. 4.1.BIS, si precisa che la prestazione del servizio di trasporto e recupero / smaltimento è subappaltabile nella misura massima del 30%.

Il rispetto della quota massima subappaltabile sarà verificata nel corso dello svolgimento dell'appalto.

#### **Quesito n. 55**

A). Con riferimento alla Nota di chiarimento n. 1, Risposta n. 1 del Quesito n. 1, si chiede di confermare quanto indicato, ossia che un impianto di proprietà di un soggetto che partecipa alla gara possa dare la disponibilità di ricevimento dei rifiuti anche a soggetti terzi (intermediari) indicati da altri concorrenti alla suddetta gara. In tal caso si verificherebbe una disparità di trattamento tra i diversi concorrenti partecipanti allo stesso bando di gara: il concorrente proprietario di impianto si troverebbe in una anomala situazione di vantaggio essendo possibile destinatario anche dei rifiuti prodotti da uno o più altri concorrenti. Inoltre si verificherebbe l'anomala situazione che il proprietario di impianto, lui stesso concorrente, fornirebbe delle quotazioni su specifici articoli di gara anche ad altri concorrenti. A giudizio della scrivente, per quanto sopra indicato, non è possibile che un concorrente, titolare di impianto, dia la propria disponibilità a qualunque altro soggetto, quantunque autorizzato (intermediario), che in qualche modo abbia rapporti con altri concorrenti della medesima gara.

B). Con riferimento alla Nota di chiarimento n. 1, Risposta n. 2, del Quesito n. 2, si chiede di chiarire ulteriormente il ruolo dell'intermediario e, più in generale, dei trasportatori e dell'impianto. La normativa sulla gestione dei rifiuti identifica i seguenti soggetti:

- produttore del rifiuto;
- trasportatore (che necessita di iscrizione alla/e categorie 4 e/o 5 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti);
- impianto (che necessita di specifica autorizzazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione per il ricevimento di specifiche tipologie di rifiuti);
- intermediario (che necessita di iscrizione alla categoria 8 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali per l'intermediazione di specifiche tipologie di rifiuti).

Dalla Vostra risposta parrebbe di capire che se un impianto non fa parte dell'ATI l'intermediario deve presentare la "dichiarazione di impegno di accettazione dei rifiuti". La scrivente ritiene che la dichiarazione "di impegno di accettazione dei rifiuti" debba essere presentata anche da un soggetto concorrente che utilizzi un impianto autorizzato (non in ATI), senza che venga utilizzato un intermediario, la cui funzione, per legge, è necessaria solo nel caso in cui non vi sia un rapporto diretto tra produttore e impianto.

#### **Risposta n. 55**

A) Si rinvia alla nuova formulazione del bando di gara contenuta nel par. 2.1.

B) Facendo riferimento al testo del bando coordinato con le modifiche introdotte da nota di data 26 febbraio 2016 prot. 97391/3.5/923-13, si chiarisce che il soggetto titolare delle autorizzazioni al recupero / smaltimento di cui al punto 5 del par. 2.2.B del bando, ossia il centro di recupero / smaltimento può esclusivamente partecipare alla gara in oggetto:

- in proprio, in qualità di mandante di un RTI;
- oppure, in alternativa,
- in qualità di soggetto individuato da intermediario.

Si rinvia ai paragrafi 2.1 e 2.2.B del bando di gara.

L'ipotesi prospettata dal concorrente ossia la mera individuazione del centro di discarica / recupero non è un'ipotesi contemplata dal bando di gara.

#### **Quesito n. 56**

**Premesso e considerato che:**

- Al paragrafo 2.2.B. del bando di gara, concernente "I SOGGETTI CANDIDATI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI" al punto n. 5 si richiede l'autorizzazione al recupero/smaltimento ai sensi del Titolo IIIbis Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. oppure ai sensi dell'art. 208 del medesimo decreto relativamente agli impianti e/o discariche indicati in offerta tecnica;
- Al paragrafo 2.2.B. del bando di gara, concernente "I SOGGETTI CANDIDATI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI" al punto n. 6 è prevista la partecipazione all'appalto in oggetto come "INTERMEDIARIO";

**chiede:**

di chiarire se un ATI che volesse concorrere come partecipante e che non abbia tra i propri soggetti costituenti un impianto e/o discarica autorizzata, come descritto nel punto 2.2B. del bando di gara, debba necessariamente partecipare come intermediario (v. par. 2.2.B. punto 6 del bando di gara). In particolare, si chiede se un ATI costituita come di seguito descritto:

**Mandataria:**

**1. OG12 classifica V;**



2. Iscrizione Albo Nazionale Gestori categoria 9 classe A;
3. Iscrizione Albo Nazionale Gestori categoria 4 classe C;
4. Iscrizione Albo Nazionale Gestori categoria 8 classe F.

**Mandante:**

1. OG12 classifica III
2. Iscrizione Albo Nazionale Gestori categoria 9 classe E
3. Iscrizione Albo Nazionale Gestori categoria 5 classe B;
4. Iscrizione Albo Nazionale Gestori categoria 4 classe A;
5. Iscrizione Albo Nazionale Gestori categoria 8 classe F.

qualora presenti, in sede di offerta, il nominativo dell'impianto e/o discarica individuato per l'attività di smaltimento/recupero dei rifiuti e le relative dichiarazioni attestanti il possesso da parte dello stesso impianto e/o discarica dei requisiti richiesti ai punti 5, 7 e 8 del par. 2.2.B del bando di gara, nonché dichiarazione di impegno di accettare i rifiuti oggetto del presente appalto, si ritenga in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico organizzativa necessari per la partecipazione alla suddetta gara.

**Risposta n. 56**

Si comunica che l'Amministrazione non presta attività di consulenza alle Imprese in ordine alla verifica del possesso, in capo alle medesime, dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando di gara. Si suggerisce pertanto di rivolgersi all'associazione di categoria o ad altro consulente. Si ricorda che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, il concorrente deve possedere i seguenti requisiti individuati ai paragrafi 2.2.A, 2.2.B, 4.1 e 4.1.bis.

In particolare, per quanto riguarda l'esecuzione dei lavori, si richiama quanto disposto dal bando di gara al par. 2.2.A (pg. 12):

*"Ai sensi dell'art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. e gli altri soggetti di cui all'art. 36, comma 1, lett. d), e) ed f) della L.P. 26/93 **di tipo orizzontale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria assume in sede di offerta i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.*

*Si precisa che, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio, il requisito di esecuzione "iscrizione all'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI", per la categoria 9 ("bonifica dei siti") di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/2006, dovrà essere posseduto da ogni soggetto che assume*

*l'esecuzione dei lavori, fermo restando che l'impresa mandataria dovrà possedere l'iscrizione alla categoria 9 almeno per la classe B".*

Per quanto riguarda invece la prestazione del servizio, si precisa che il centro di recupero / smaltimento può partecipare alla gara in qualità di mandante oppure in qualità di soggetto individuato da intermediario.

Non è conforme al disposto dal bando di gara la mera individuazione del centro di recupero seppur accompagnata dalle dichiarazioni richieste ai punti 5, 7 e 8 del par. 2.2.B.

#### **Quesito n. 57**

**In merito al requisito 2.2.B) punto 2, si chiede se sia possibile partecipare alla gara in costituendo RTI con mandante trasportatore in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali cat. 4 in categoria C che si candidi solo per il trasporto dei rifiuti solidi 170504, e non avendo la capogruppo iscrizione complementare all'Albo per l'intero requisito richiesto, coprire il requisito di trasporto liquidi CER 191308 tramite intermediazione del servizio di trasporto con produzione della relativa documentazione richiesta dal bando.**

#### **Risposta n. 57**

Si risponde affermativamente al quesito, fermo restando che il RTI dovrà risultare in possesso anche di tutti gli altri requisiti richiesti dal bando di gara ai par. 2.2.A, 2.2.B, 4.1 e 4.1.bis.

#### **Quesito n. 58**

**Se i requisiti richiesti ai punti 7-8 vengono coperti per intero da un componente del RTI offerente e lo stesso volesse comunque utilizzare ulteriori impianti terzi a proprio supporto, i quali a loro volta in possesso dei requisiti di cui ai punti 7 e 8. Ciò premesso è indispensabile che l'offerente sia in possesso anche del requisito di cui al punto 9 come intermediario ?**

#### **Risposta n. 58**

Il requisito di cui al punto 9 del par. 2.2.B ossia "*aver intermediato, ..., almeno 7.500 ton/annue di rifiuti pericolosi*" è richiesto dal bando di gara ai soggetti intermediari. Se all'interno del RTI non figura un intermediario non deve essere resa alcuna dichiarazione ad esso riferibile.

L'utilizzo di "ulteriori impianti terzi" a supporto del concorrente non è una modalità di partecipazione ammessa dal bando di gara con riferimento ai centri di recupero / smaltimento.

Si rinvia alle risposte n. 55 e n. 56.

**Quesito n. 59**

La possibilità di far partecipare come cooptata un'impresa che pur possedendo la categoria SOA OG12, non può essere mandante di un raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale in quanto non in possesso dell'iscrizione all'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI per la categoria 9.

**Risposta n. 59**

Si precisa che anche le imprese cooptate, ai fini dell'esecuzione dei lavori, dovranno risultare in possesso del requisito di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 9 a pena di decadenza dell'aggiudicazione.

**Quesito n. 60**

Rileviamo inoltre come la nota di chiarimenti n. 4 dd. 29/12/2015 si conclude con la risposta n. 12 mentre la successiva nota di chiarimenti n. 5 dd. 13/01/2016 si apre con il quesito n. 14; si chiede di confermare che non esiste un quesito e relativa risposta n. 13 e che pertanto si tratta di un mero refuso nella numerazione.

**Risposta n. 60**

Si conferma che si è tratto di un errore nella numerazione dei quesiti.



IL DIRIGENTE  
dott. Leonardo Caronna -